

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la relazione di valutazione del 2018 comunicatagli il 12 giugno 2019;
- annullare inoltre, se del caso, la decisione del 22 gennaio 2020, notificata il 28 gennaio 2020, recante rigetto del suo reclamo del 12 settembre 2019;
- disporre il versamento di un risarcimento finanziario a titolo di danno morale, che può essere stimato, *ex aequo et bono*, in EUR 15 000;
- disporre il risarcimento del suo danno materiale per un importo di EUR 2 322, causato dal congelamento delle retribuzioni al grado AD6/3 per un periodo di 12 mesi a partire dal mese di agosto del 2019;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo: errori manifesti di valutazione e accuse diffamatorie.
2. Secondo motivo: assenza di obiettivi professionali e di una descrizione del lavoro adeguata.
3. Terzo motivo: violazione del principio di imparzialità e violazione della decisione dell'SRB adottata in sessione plenaria del 25 marzo 2015 ⁽¹⁾.
4. Quarto motivo: violazione dell'articolo 5 della summenzionata decisione dell'SRB del 25 marzo 2015 e violazione del dovere di diligenza.

Per quanto concerne la richiesta di risarcimento, il ricorrente invoca l'illecito commesso dal convenuto, il danno subito e il nesso tra l'illecito e il danno.

⁽¹⁾ Decisione del Comitato di risoluzione unico del 25 marzo 2015, recante disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 43 dello statuto e modalità di applicazione dell'articolo 44, primo comma, dello statuto agli agenti temporanei.

Ricorso proposto l'8 maggio 2020 — JS/ SRB

(Causa T-271/20)

(2020/C 247/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JS (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 14 giugno 2019, comunicata al ricorrente il 17 giugno 2019 e recante rigetto della sua domanda di assistenza del 2 maggio 2019;
- annullare inoltre, se del caso, la decisione comunicata al ricorrente il 29 gennaio 2020, recante rigetto del suo reclamo del 14 settembre 2019;
- disporre il risarcimento del danno morale subito dal ricorrente, che può essere stimato, *ex aequo et bono*, in EUR 20 000;

- disporre inoltre il risarcimento del suo danno materiale quantificato e comprovato, stimato in EUR 77 408;
- condannare il convenuto al pagamento della totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo: violazione dell'articolo 12a, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari e dell'articolo 2.1 della politica dell'SRB adottata con decisione della sessione plenaria dell'SRB del 29 novembre 2017 ⁽¹⁾.
2. Secondo motivo: violazione dell'articolo 24 dello Statuto dei funzionari e dell'articolo 7.3 della summenzionata politica dell'SRB.
3. Terzo motivo: violazione del dovere di diligenza.

Per quanto concerne la domanda di risarcimento, il ricorrente invoca l'illecito commesso dal convenuto, il danno subito e il nesso tra l'illecito e il danno.

⁽¹⁾ Politica relativa alla protezione della dignità della persona e alla prevenzione delle molestie sessuali e psicologiche.

Ricorso proposto l'11 maggio 2020 — MHCS/EUIPO — Lidl Stiftung (Tonalità del colore arancione)

(Causa T-274/20)

(2020/C 247/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MHCS (Épernay, Francia) (rappresentante: O. Vrins, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea figurativo (Colore che consiste in alcune tonalità del colore arancione) — Marchio dell'Unione europea n. 747 949

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 febbraio 2020 nel procedimento R 2392/2018-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente a sopportare le proprie spese;
- condannare l'EUIPO a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente.